Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione II civile – Sentenza 20 gennaio 2021 n. 162

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE

SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del G.I. On. dott. Avv. Ermanno di Nuzzo ha pronunziato, in data odierna, a seguito trattazione scritta, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3165 dell'anno 2012 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto e vertente:

TRA

CA.GA., nato (...) (cf. (...)) e residente in Nocera Inferiore (SA), alla Via (...), elettivamente domiciliato in Angri (SA), alla Via (...), presso lo studio dell'Avv.to An.Al. (cf. (...) - pec (...)) che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso depositato in data 19/07/2012,

RICORRENTE,

E

CONDOMINIO "(...)", (cf. (...)), sito in Pagani (SA), alla Piazza (...), in persona del suo Amministratore e legale rappresentante p.t., Dott. An.Ga., elettivamente domiciliato in Pagani (SA), al Corso (...), presso lo studio dell'Avv.to Ra.Am. (pec (...)),

che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione del 04/03/2013 ed in virtù di delibera assembleare del 18/01/2013

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Con ricorso depositato in data 19/07/2012, il ricorrente adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo di essere proprietario ed affittuario di alcune unità immobiliari sito nel Condominio resistenti; che, con la delibera assembleare del 30/03/2012, il dedotto Condominio approvava il bilancio consuntivo 2011 ed il bilancio preventivo 2012; che, nel bilancio consuntivo 2011 venivano considerate ed imputate al ricorrente le spese legali degli Avv.ti Am., Gi., Li. e To., difensore del resistente nei diversi giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e delibere assembleari promossi dal ricorrente; che il Condominio, nella delibera de quo, specificava che le spese degli Avv.ti Am. e To. si riferivano all'impugnazione di delibere assembleari (le spese dell'Avv.to Li. all'impugnazione della sentenza n. 64/04 mentre le spese dell'Avv.to Gi. all'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello n. 328/09); che, presente in assemblea, lo stesso rilevava di aver contestato il detto bilancio

consuntivo con il piano di riparto in relazione alle spese degli Avv.ti Gi. e Li. in quanto, nei relativi procedimenti, il ricorrente rivestiva la qualità di attore-opponente contro il Condominio; che nella medesima delibera il ricorrente lamentava la mancata comunicazione della convocazione per la delibera assembleare del 06/05/2011 e della relativa delibera di cui aveva avuto notizia in data 02/06/2011; che di ciò aveva informato l'Amministratore del Condominio, a mezzo lettera raccomandata del 02/06/2012, rimasta inevasa; di aver inutilmente esperito il tentativo di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore, con esito negativo in dato 10/07/2012.

Il ricorrente depositava agli atti i seguenti documenti: copia delibera assembleare del 30/03/2012; copia delibera assembleare del 06/05/2012; lettera raccomandata Ca. del 02/06/2011; verbale di mediazione obbligatoria del 10/07/2012; copia sentenza n. 2751/2010 GDP di Nocera Inferiore.

- Con comparsa di costituzione depositata in data 04/03/2018, si costituiva in giudizio il Condominio convenuto eccependo l'infondatezza dell'opposizione spiegata. Rilevava che la discussione riguardava, tra l'altro, la spesa di Euro 3.500,00 sostenuta dal ricorrente per la propria difesa in alcuni giudizi che avevano visto coinvolto anche il Ca.. Approvato il consuntivo ed il relativo piano di riparto, il ricorrente manifestava il proprio dissenso e, quindi, la propria volontà di non approvare. Il condominio resistente rilevava che l'assunto dedotto dal ricorrente che riteneva che il condomino che sia controparte degli altri condomini in una lite giudiziaria non doveva pagare, oltre alle spese liquidate con la sentenza definitiva, anche la sua quota condominiale delle maggiori spese erogate dal Condominio per la causa e non recuperate in virtù della sentenza, non poteva trovare ingresso nella fattispecie de quo, attese le diverse statuizioni contenute nelle citate sentenze n. 328/09 e n. 64/04. Il resistente rilevava, infine, che anche la doglianza avanzata dal ricorrente relativa all'addebito di Euro 47,20 per spese postali non poteva essere presa in considerazione atteso che il ricorrente, nel corso dell'assemblea del 30/03/2012, non aveva mai manifestato il proprio dissenso all'addebito dell'importo di Euro 47,20.

Il resistente depositava agli atti i seguenti documenti: delibera assemblea condominiale del 18/01/2018; copia delibera del 30/03/2012 con allegato il consuntivo ed il piano di riparto

- Con note scritte, a seguito di provvedimento di trattazione scritta, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e richiedevano che la causa venisse decisa.

Il Giudice, come da relativa ordinanza, ha provveduto ad assegnare la causa a sentenza e ha stabilito il tempo per la stesura della sentenza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda e' fondata in fatto e diritto e deve essere, pertanto, accolta.

Oggetto del giudizio e' l'impugnazione della delibera assembleare adottata dal condominio resistente nella parte in cui, approvando il consuntivo anno 2011, poneva in capo al resistente le spese legali dei giudizi nei quali lo stesso era stato controparte.

La delibera, infatti, aveva regolamentato le spese legali sostenute per gli Avv. Am. e Avv. To., nominati dal condominio nel giudizio per l'impugnazione di altre delibere assembleari; quelle sostenute per l'Avv. Li. per l'impugnazione della sentenza n. 64/04 e quelle per l'Avv. Gi. per l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello n. 328/09.

Il resistente, presente in assemblea, aveva fatto rilevare l'erroneità del detto bilancio consuntivo e del relativo piano di riparto.

Nel costituirsi in giudizio, il condominio resistente confermava la circostanza dedotta dal ricorrente e, cioè, che la spesa contestata (in particolare Euro 3.500,00) aveva riguardo a quanto esborsata per la propria difesa in alcuni giudizi che avevano visto coinvolto anche il Ca..

La statuizione del Condominio è assolutamente illegittima.

La Suprema Corte, da ultimo con la sentenza del 23 gennaio 2018, n. 1629 (proseguendo un orientamento consolidato), ha statuito che "in tema di condominio negli edifici, è nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino".

La delibera adottata dal resistente ed impugnata dal ricorrente deve essere, pertanto, dichiarata nulla per impossibilità dell'oggetto nella parte in cui pone a carico di quest'ultimo la quota delle spese sostenute nei giudizi predetti in cui il ricorrente rivestiva la qualità di controparte, perché le prestazioni effettuate dai suddetti difensori nominati dal condominio hanno tutelato un interesse opposto a quello avanzato in giudizio dal condomino.

Essendo stato manifestato il dissenso da parte del ricorrente unicamente in relazione a tale statuizione, l'accertamento giudiziale viene contenuto all'esame soltanto di tale questione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, tenuto conto della natura della causa e delle singole fasi svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CA.GA., con atto introduttivo depositato in data 19/07/2012, nei confronti di CONDOMINIO "PALAZZO CA." 16/B, in persona del suo Amministratore pt e legale rappresentante, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a. accoglie la domanda attrice perché fondata in fatto e diritto e, conseguentemente, dichiara la nullità relativa della delibera assembleare del condominio resistente del 30/03/2012 nella parte in cui ha approvato il bilancio consuntivo 2011, imputando al ricorrente le spese sostenute per la difesa

nei diversi giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed alle delibere assembleari promossi dallo stesso ricorrente;

b. condanna parte resistente, a pagare in favore di parte ricorrente, ma con distrazione in favore del difensore costituito, le spese del giudizio che quantifica in complessivi Euro 891,00, di cui Euro 80,00 per esborsi ed Euro 811,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.

La presente sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Nocera Inferiore il 18 dicembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2021.